

Melchioni S.p.A., nel rispetto delle vigenti convenzioni, si impegna a commercializzare componenti elettronici ed elettromeccanici conformi alle normative e ai regolamenti ambientali sotto riportati.

Direttiva ELV 2000/53/CE

Direttiva sui veicoli fuori uso.

Obiettivo	Ridurre, raccogliere e riutilizzare i rifiuti dai veicoli di rifiuti in modo da promuovere il riciclaggio di tali parti per la protezione dell'ambiente.
Descrizione	<p>Nella progettazione dei veicoli occorre fare sforzi per ridurre l'uso di sostanze pericolose. I veicoli devono essere progettati e fabbricati in modo che i rifiuti dei veicoli siano facili da smantellare, riutilizzare, recuperare e riciclare.</p> <p>Nella produzione automobilistica, il grado di utilizzo dei materiali riciclati deve essere il più alto possibile.</p> <p>Il piombo, il mercurio, il cadmio e il cromo esavalente sono in linea di principio vietati dall'uso in veicoli venduti a partire da luglio 2003.</p>

Nuova Direttiva RoHS 2011/65/EU

Limitazione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

"Direttiva che vieta l'uso di sostanze pericolose" in relazione ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Obiettivo	Aumentare la protezione della salute umana e garantire il recupero e lo smaltimento ecologico dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Descrizione	Mercurio, cadmio, piombo, cromo esavalente, PBB (additivo di bromo) e PBDE (additivo di bromo) non devono essere contenuti nell'apparecchiatura da fornire al mercato europeo dal 1 ° luglio 2006.

Nuova Direttiva WEEE 2012/19/EU

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Direttiva per riciclare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in conformità con la direttiva RoHS mostrata in precedenza.

Obiettivo	<p>La priorità principale è la prevenzione dei rifiuti elettrici / elettronici (WEEE), quindi il riutilizzo / riciclo, oltre ad altri mezzi di recupero, in modo da ridurre lo smaltimento dei rifiuti.</p> <p>Inoltre richiede che tutti gli operatori economici legati al ciclo di vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ad esempio produttori, distributori, consumatori, e in particolare quelli che sono direttamente coinvolti nel trattare con i RAEE), migliorino le prestazioni ambientali.</p>
Descrizione	I produttori saranno tenuti a recuperare i prodotti elettrici domestici dal 13 agosto 2005.

Direttiva 91/338/CEE

Restrizione dell'utilizzo di cadmio nelle materie plastiche.

Obiettivo	Limitare l'uso del cadmio, riducendo così l'inquinamento ambientale e migliorando la salute umana, promuovendo contemporaneamente la ricerca per trovare sostituti più rispettosi dell'ambiente.
Descrizione	La direttiva 91/338/CEE prevede che: le materie plastiche quali il PVC o il suo copolimero, poliuretano, polietilene, acetato di cellulosa, butirrato di cellulosa e resina epossidica utilizzati nei materiali di imballaggio, nei vestiti e nei materiali isolanti per i prodotti elettrici non devono contenere cadmio dello 0,01% o più. Inoltre, l'impiego di rivestimenti cadmio è proibito.

Direttiva 94/62/CE

Direttiva sull'imballaggio e sullo smaltimento dei rifiuti.

Obiettivo	Armonizzare le politiche tra i paesi dell'UE in modo da ridurre gli impatti ambientali recuperando e riutilizzando i materiali di imballaggio e i rifiuti provenienti dai materiali di imballaggio.
Descrizione	Il contenuto totale del piombo, del cadmio, del mercurio e del cromo esavalente nei componenti dei materiali di imballaggio deve essere pari o inferiore a 100 ppm. Ciò vale anche per la "restrizione americana del contenuto di metalli pesanti nei materiali di imballaggio".

Regolamento REACH 2006/1907/CE

Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche.

Obiettivo	Il presente regolamento dovrebbe garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente attraverso la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Allo stesso tempo, REACH mira a migliorare l'innovazione e la competitività dell'industria chimica dell'UE.
Descrizione	La notifica deve essere necessaria se gli articoli sono fabbricati o importati all'interno dell'UE contenenti concentrazioni di SVHC ("sostanze di particolare rilievo") pari o superiore allo 0,1% e se l'importo totale è pari o superiore a 1t all'anno.